



COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

Codice Ente 10381

DELIBERAZIONE N. 04

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2026.

L'anno **Duemilaventisei** addì **Ventisei** del mese di **Febbraio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	MASCHERPA BERNARDO	Sindaco	X	
2	CALVETTI DANILO	Consigliere	X	
3	CALVETTI ELISA	Consigliere		X
4	CARATTI AGATA	Consigliere	X	
5	MASTAGLIA LARA	Consigliere	X	
6	MASTAGLIA MICHELE	Consigliere	X	
7	MORESCHETTI ARIANNA	Consigliere	X	
8	SALVETTI ELISA	Consigliere		X
9	ZERBINI GIANBORTOLO	Consigliere	X	
			7	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Lorenzi Dott.ssa Daniela il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **04** dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 04 DEL 26/02/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2026.

Introduce l'argomento **il Sindaco** spiegando nel dettaglio il presente argomento all'ordine del giorno.

Nessuna osservazione viene sollevata.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 77 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., disciplinanti lo "status" degli amministratori locali;

VISTO in particolare l'ottavo comma dell'art. 82 del testo unico che ha demandato la determinazione dell'indennità di funzione dei gettoni di presenza all'emanazione di un decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero del Tesoro;

VISTO il Decreto n. 119 emanato in data 04 aprile 2000 dal Ministero dell'Interno, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 12 maggio 2000, che ha fissato in Lire 33.000 (17,04 euro) la misura del gettone di presenza per i consiglieri dei Comuni fino a 1.000 abitanti;

VISTO il comma 25, lettere a) e b), dell'articolo 2 della legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 con i quali viene stabilito che i gettoni di presenza non possono superare, nell'ambito di un mese, l'importo pari a 1/4 dell'indennità prevista per il Sindaco e che non è più possibile trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione;

VISTO ancora il comma 26 dell'articolo 2 summenzionato con il quale viene abrogata la possibilità di cumulare l'indennità di funzione percepita in un ente con il gettone di presenza percepito presso un'altra amministrazione;

RICHIAMATA la L. 266 del 23 dicembre 2005 che all'art. 1 c. 54 dispone:

"Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) Le indennità di funzione spettanti ai sindaci..., ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali..., ai componenti degli organi esecutivi...dei citati enti;*
- b) Le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai sindaci..., ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali..., ai componenti degli organi esecutivi, dei citati enti;*
- c) Le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestiti";*

PRESO ATTO che la Corte dei Conti – Sezioni Riunite con deliberazione n. 1/Contr/2012 del 12 gennaio 2012, ha ritenuto che ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, sia tuttora vigente l'art. 1, comma 54, della L. 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei predetti compensi rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005 e che la materia concernente il meccanismo di determinazione di tali emolumenti, rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 demanda ad un successivo decreto del Ministero dell'Interno la revisione degli importi tabellari e che ad oggi il decreto non risulta ancora approvato; la Corte dei Conti sezioni Riunite ha ritenuto"....*Alla luce del quadro normativo richiamato e della rata di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite **che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito***”;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa, opportuno determinare per l'anno 2026, la misura del gettone di presenza per la partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale ai consiglieri comunali **applicando la riduzione obbligatoria del 10%**, dando atto che lo stesso potrà essere modificato a seguito del DPCM di aggiornamento che dovrà essere emanato;

VISTO ancora il D.L. n. 112/2008 che:

- Con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20 gennaio 2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

"Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito in decreto-legge n. 112/2008;

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento”;

VISTA infine la Legge Del Rio Legge 56/2014, all'art. 1 c. 135 prevede la modifica del numero di consiglieri per i Comuni fino a 3.000 abitanti, elevandolo dall'attuale numero 6, secondo la vigente normativa, al numero di 10;

DATO ATTO che sempre la Legge Del Rio, per gli oneri relativi agli amministratori comunali, dispone che questi dovranno essere ridotti al fine di garantire che, a fronte dell'aumento del numero di consiglieri stessi, non ci siano oneri aggiuntivi per i Comuni; infatti l'art. 1 c. 136 dispone che: *"...I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti"*;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24 aprile 2014 che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

- *"al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento della misura di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica". Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno "parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa" ai tali del DL 138/2011 convertito in legge n. 148/2011"*;
- *"tutti i comuni, compresi quelli che non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011, n. 148"*;
- *Gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del TUEL;*
- *L'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni;*

RICHIAMATA altresì la circolare prefettizia Cuneo 0020294/24 aprile 2014, che ricalca quella ministeriale, disponendo che l'invarianza della spesa la si deve parametrare al "numero degli amministratori indicati all'art. 16 comma 17 del D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011;

DATO ATTO che sempre la circolare prefettizia di Cuneo soprarichiamata, fra gli oneri da considerare per la invarianza della spesa, include indennità, gettoni e spese viaggi;

DATO ATTO che:

- Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività dell'amministratore;

- Restano incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL;

ATTESO che tali modifiche normative trovano immediata applicazione;

PRESO ATTO che questo Comune secondo i dati ISTAT, alla data del 31 dicembre 2023, penultimo anno (art. 156 del D.lgs. n. 267/2000) conta n. 167 abitanti residenti;

VISTA la tabella comparativa del numero dei consiglieri previsti dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, come segue:

Comuni della fascia demografica in cui rientra il nostro Comune	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
FINO A 1.000	6	10

RITENUTO, al fine del presente atto, di proporre pertanto il provvedimento che segue:

determinazione (comuni FINO a 1000 abitanti) gettone consigliere € 17,04-10% (taglio legge 266/2005) = € 15,34;

€ 15,34 x n. 6 consiglieri (ex legge 148/2011) = € 92,04

€ 92,04: 10 consiglieri (legge del Rio) = € 9,20 GETTONE CADAUNO

DATO ATTO altresì che tutti i Consiglieri Comunali rinunciano a percepire il gettone di presenza al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli articoli 7 e 8 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/03/2013;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 07 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **di approvare** la premessa narrativa a motivazione del presente atto, ed in particolar modo per la pronuncia n. 1/2012 della Corte dei Conti in sezioni riunite (circa la riduzione obbligatoria del 10% del gettone di presenza degli amministratori locali) e per l'applicazione della norma della Legge 56/2014 per l'invarianza della spesa;
2. **di confermare** la misura del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale in € 9,20 lordi per ogni seduta;

3. **di determinare** il tetto massimo della spesa per ogni seduta consiliare, con decorrenza dalle amministrative del 25 maggio 2014, nell'importo di € 92,04 corrispondente ad € 9,20 per numero 10 consiglieri;
4. **di dare atto** che tutti i Consiglieri Comunali rinunciano a percepire il gettone di presenza al fine di garantire gli equilibri di bilancio;
5. **di riconoscere** che la rideterminazione degli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri è operata al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011, n. 148;
6. **di non approvare** alcun gettone per i componenti della commissione comunale, né consiliari;
7. **di dare mandato** al responsabile del servizio finanziario per la esecuzione al presente atto;
8. **di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri del Segretario comunale per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, e l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa.

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 2° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 6 DEL 16.3.2013.

La sottoscritta, Lorenzi Dott.ssa Daniela, Segretario Comunale del Comune di Paisco-Lovenò vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2026.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 2° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 7 ed 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 16.3.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

Paisco Lovenò, lì 09/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mascherpa Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni.

Paisco Lovenò, lì 03 marzo 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lorenzi Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

☒ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

☐ è esecutiva ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzi Dott.ssa Daniela
